COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - variante n. 2

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Osservazioni e controdeduzioni

PROGETTAZIONE
Paolo Furlanetto, urbanista
Matteo Gobbo, pianificatore

COMMISSARIO PREFETTIZIO
Paola De Palma

SETTORE URBANISTICA
Silvana De Martin
Elena Bortolazzo

SEGRETARIO
Giovanni Alvino

maggio 2019

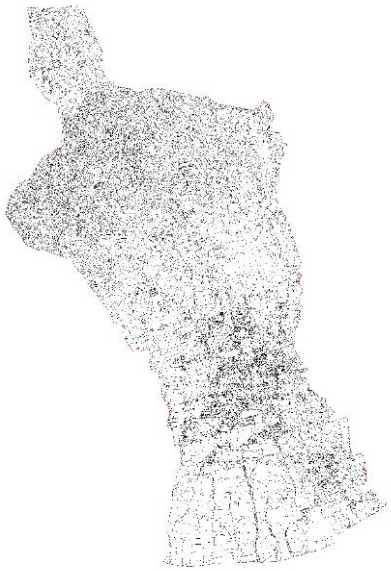

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi
Variante 2 - parziale

Osservazioni e Controdeduzioni

RELAZIONE

La Variante 2, parziale, al Piano degli Interventi del Comune di Pieve del Grappa è stata adottata dal Consiglio Comunale di Crespano del Grappa con delibera n° 8 in data 28 gennaio 2019 ai sensi degli artt. 17 e 18 della LR 11/2004.

La pubblicazione e il deposito sono avvenuti regolarmente, in data 19.02.2019 - Prot. n. 814 e, nei termini previsti dalla legge sono pervenute due osservazioni.

A seguito della trasmissione agli Enti competenti della degli elaborati di Variante sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli:

- Regione Veneto - ULSS 2 – prot. n.37833 del 26.02.2019;
- Regione Veneto - U.O. Genio Civile di Treviso – prot. n.118037/79.00.07.06.00 del 25.03.2019 (compatibilità sismica e idraulica);
- Regione Veneto - U.O.Geolgia – prot. n.114941 del 20.03.2019 (compatibilità sismica), con prescrizioni
- Consorzio di Bonifica Piave - prot. n.4990 del 03.04.2019 (parere idraulico), con prescrizioni.

Gli elaborati di PI saranno adeguati alle prescrizioni contenuti nei pareri sopracitati.

CONTENUTI DELLA VARIANTE 2 AL PI

La Variante 2, parziale, al PI del Comune di Pieve del Grappa, è stata redatta al fine di dar corso ad una serie di:

- adeguamenti tecnici normativi e cartografici,
- aggiornamenti al Piano vigente;
- modifiche puntuali su specifica istanza presentata;
- modifiche conseguenti a specifiche istante di “variante verde” ai sensi della LR 4/2015 o similari;

che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di accogliere a seguito di una puntuale valutazione tecnica. La valutazione della sostenibilità urbanistica e ambientale della proposta di modifica si inserisce all’interno di in un quadro programmatorio comunale che considerando il PI un “Piano Processo” in cui la fase di concertazione è sempre aperta. Il “processo di piano” non deve intendersi, in tal modo, concluso, ma proprio nella veste “dinamica e operativa” dello strumento urbanistico, altre varianti, di tipo specifico o puntuale potranno trovare seguito, nel corso dei prossimi tempi.

La fase delle osservazioni, che precede la definitiva approvazione della Variante al PI, rappresenta un momento di verifica e di completamento del percorso avviato dal Comune.

CRITERI SEGUITI NELL'ESAME DELL'OSSERVAZIONE

Le osservazioni devono essere intese come un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento dello Strumento Urbanistico Comunale, pertanto esse devono essere tese al miglior espletamento del pubblico interesse e non a tutela di interessi privati.
In conformità a questo principio tutte le osservazioni pervenute (entro e fuori termine) sono state esaminate, valutate e controdedotte.
L'oggetto ed i contenuti delle osservazioni sono riassunti nelle seguenti schede; nella stessa scheda è riportata la proposta di controdeduzioni che la Giunta presenta al Consiglio Comunale per essere recepita e per procedere alla definitiva approvazione della Variante al PI.

La valutazione dei contenuti delle osservazioni tiene conto dei seguenti criteri generali:

1) la verifica di conformità delle richieste nei riguardi delle scelte basilari dettate dalla legge urbanistica regionale e contenuti nelle linee di indirizzo del Piano Regolatore Comunale (PATI e PI);
2) la verifica della pertinenza con i temi della Variante e della coerenza tra le linee di indirizzo del PI fissate dall'Amministrazione comunale nel Documento Programmatico Preliminare (Documento del Sindaco);
3) la verifica di compatibilità delle istanze con la struttura e i caratteri degli insediamenti esistenti e previsti, con i vincoli e le aree di protezione e/o tutela;
4) la verifica della localizzazione di quanto richiesto in rapporto alle opere di urbanizzazione esistenti e della possibilità di un loro potenziamento e adeguamento;
5) incidenza di quanto richiesto sul dimensionamento e sul carico insediativo aggiuntivo delle diverse zone territoriali omogenee e in rapporto agli standard di piano;
6) correzioni di errori materiali, cartografici e normativi;
7) apporti ritenuti migliorati o integrativi alle tematiche trattate del Piano.

Nel caso di varianti parziali, puntuali e/o specifiche al PI, come per la variante in esame, le osservazioni il cui contenuto non risulta essere in linea con gli obiettivi e con i contenuti della stessa variante, ovvero non abbia diretta pertinenza, pur controdedotte, si debbono ritenere NON pertinenti, pertanto NON accoglibili.

Di seguito è riportata la Scheda OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI:

Scheda Osservazione n: 01

Protocollo n. 0004058
Data: 09/04/2019

Presentata da:
PETTENUZZO Bruno

Area sita in
Via Monte Asolone –
Crespano del Grappa

Zto ED/28
Indice If: lotti edificabile

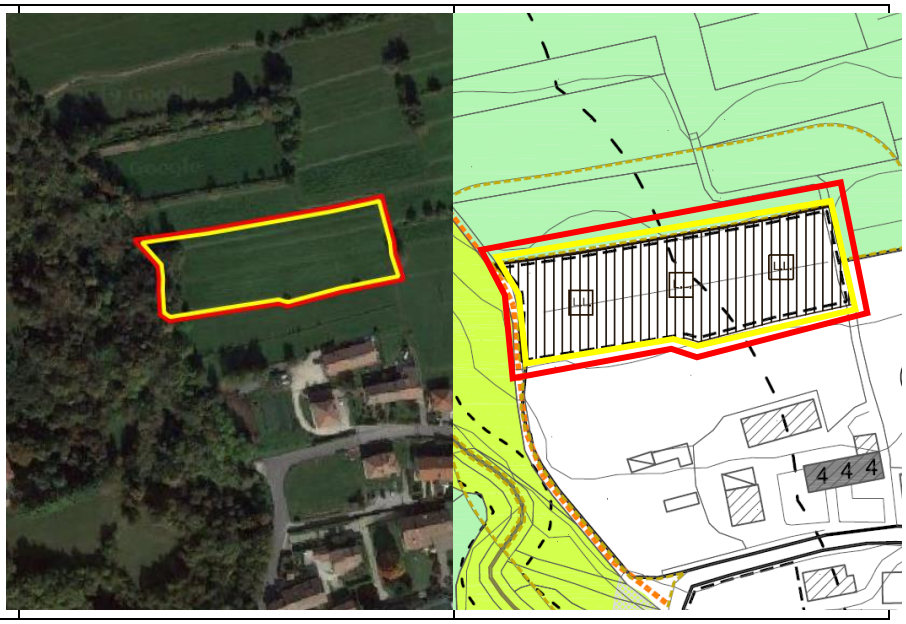

Oggetto dell'osservazione:
Si chiede l'assegnazione di un quarto *lotto libero edificabile* con capacità edificatoria aggiuntiva di 200 mq di SNP in modo da poter ammortizzare le spese per la realizzazione della strada di accesso al comparto edificatorio.

Controdeduzione dell'Ufficio di Piano:
Valutata la specifica richiesta di capacità edificatoria (200 mq di snp) aggiuntiva rispetto a quanto introdotto con la Variante in oggetto e tenuto conto dell'attuale fase del procedimento urbanistico, si ritiene non ammissibile l'aumento richiesto per l'ambito di modifica. Un eventuale incremento del carico insediativo necessita di una preventiva adozione "urbanistica" e di un aggiornamento/integrazione delle verifiche di compatibilità geologica - sismica - idraulica non attuabili in questa fase del procedimento.
NON ACCOGLIBILE

Controdeduzione proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale:
Valutati i contenuti dell'osservazione, si ritiene che non sussistano gli elementi per valutare positivamente quanto osservato nei termini sopra descritti.

Proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale:
Osservazione

☐ ACCOGLIBILE ☐ PARZIALMENTE ACCOGLIBILE ■ NON ACCOGLIBILE

Scheda Osservazione n: 02

Protocollo n. 0004531
Data: 17/04/2019

Presentata da:
BRION Romilda

Area sita in
Via Molinetto, 107
Crespano del Grappa

Zto A 19.6/03-04
Sagoma limite

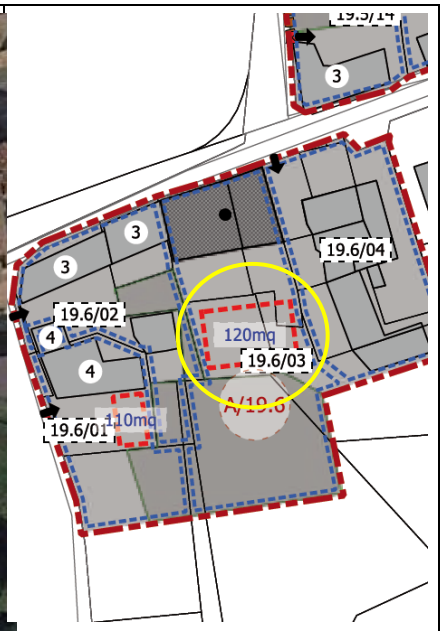

Oggetto dell'osservazione:
Si chiede la riproposizione della *sagoma limite di ampliamento edilizio* relativa all'UMI 16.3/03, nella posizione e nelle dimensioni vigenti al fine di non "danneggiare" l'abitazione di proprietà ubicata a 6 ml circa. Si chiede inoltre lo spostamento verso ovest dell'indicazione grafica dell'*accesso* posto a nord sulla viabilità principale in quanto penalizza quello esistente e la relativa area di proprietà.

Controdeduzione dell'Ufficio di Piano:
Valutato lo stato dei luoghi, considerate le UMI della Zto A/19.6 e verificate le relative proprietà, si ritiene condivisibile il ripristino della previsione di sagoma limite di ampliamento edilizio vigente mantenendo tuttavia inalterata indicazione grafica dell'accesso carraio in quanto esistente e fruibile da più UMI e proprietà.
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Controdeduzione proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale:
Valutati i contenuti dell'osservazione, si ritiene che sussistano gli elementi per valutare parzialmente positivamente quanto osservato nei termini sopra descritti.

Proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale:
Osservazione

☐ ACCOGLIBILE ■ PARZIALMENTE ACCOGLIBILE ☐ NON ACCOGLIBILE

Tabella di sintesi

Numero	Osservante	Proposta al Consiglio Comunale		
		ACCOGLIBILE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
1	PETTENUZZO Bruno			■
2	BRION Romilda		■	
TOT		**-**	**1**	**1**

Adeguamento cartografico

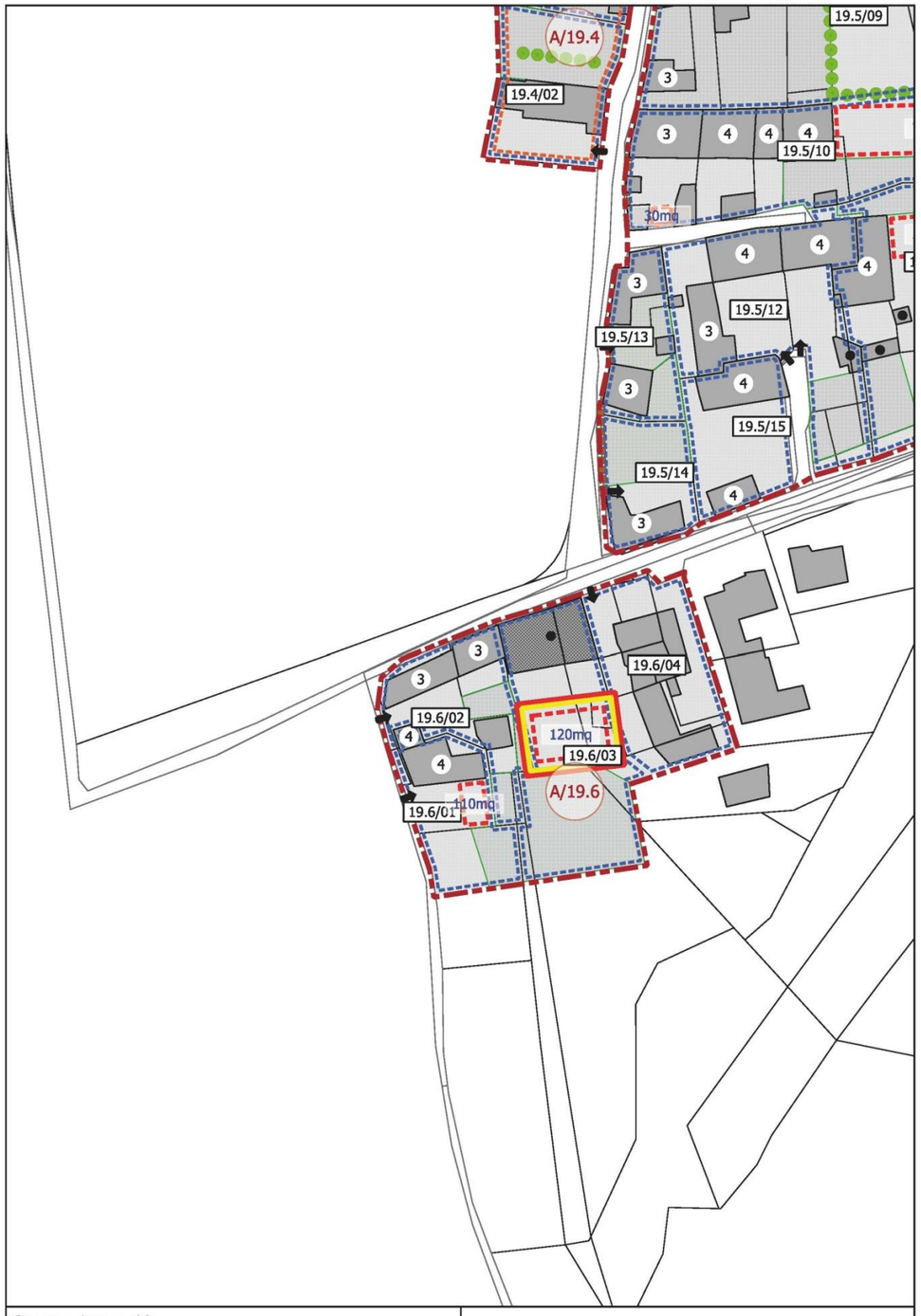

Osservazione n. 02
individuazione ambito

estratto tav. 4.2 - scala 1:1.000

Osservazione n. 02
proposta di adeguamento alla controdeduzione

estratto tav. 4.2 - scala 1:1.000

Adeguamento normativo

In blu il testo inserito
In ~~rosso~~ il testo eliminato

NTO - Norme Tecniche Operative

Articolo 12 IDROGRAFIA - SERVITU' IDRAULICA - RD 368/1904 E RD 523/1904 ZONE DI TUTELA - ARTICOLO 41 LR 11/2004

SERVITU' IDRAULICA - RD 368/1904 E RD 523/1904

1. Sono indicate in grafia di PI le acque pubbliche, con le relative fasce di rispetto, di tutela e di vincolo. Lungo entrambi i lati dei canali vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto definite dall'articolo 133 del RD 368/1904 e meglio dettagliate nel regolamento consorziale (per i canali di bonifica il 'Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)').Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto definita da definite dall'articolo 133 del RD. 368/1904 e meglio dettagliate nel regolamento consorziale (per i canali di bonifica il 'Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)').

2. L'ampiezza della fascia di rispetto a vincolo idraulico, ai sensi del RD 8 maggio 1904, n° 368, è stabilita nella misura di 10,00 ml (15,00 ml nelle zone agricole), ovvero sulla base delle distanze dai confini per le zto A, B, C, D, ED, EDEP e F, salvo maggiori ampiezze prescritte dall'Autorità competente sul corso d'acqua. Le suddette distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio del corso d'acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

3. Nelle fasce rispetto di cui al presente articolo sono ammesse soltanto le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché i restauri, i risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie degli edifici esistenti legittimi, con il mantenimento e l'adeguamento residenziale delle destinazioni d'uso; sono ammessi. Si applicano in ogni caso le norme del RD 8 maggio 1904, n° 368.

4. Eventuali ampliamenti e sopraelevazioni, ancorché ammessi dalla vigente normativa, potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'Autorità competente sul corso d'acqua.

5. Sono individuati dal PATI e sottoposti a tutela idraulica i seguenti corsi d'acqua:
   - 26011 Brenton e Pighenzo, Giarone, Ghiaia, Vallunga o De Zardi, Val Madonna;
   - 26012 Valle La Valicella;
   - 26013 Valletta Fontane;
   - 26018 Valle di Crespan e Valle Cao Di Breda;
   - 26021 Torrente Astego o Lastego;

- 26022 Valle Mardigion e Valle Del Metz;
- 26023 Valle Maletta o Delle Muneghe;
- 26064 Valle Dei Rori, Valle Cassanega;
- 26065 Valle delle Molle, Sorgenti e Rio Fonal, Valle Corpon.

6. Tutti i corpi idrici, sia pubblici che privati, sono soggetti oltre che alla speciale regolamentazione idraulica prevista dalla normativa vigente, anche a speciale tutela paesaggistica per l'importanza che rivestono sotto tale profilo.

7. nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale è vietata la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da particolari esigenze igieniche.

ZONE DI TUTELA - ARTICOLO 41 LR 11/2004

8. Con esclusione delle aree urbanizzate e quelle ad esse contigue, definite dal PI, è istituita una fascia di tutela di ml 100 dall'unghia esterna dell'argine dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'articolo 41 della LR 11/2004.

9. Entro tali fasce sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 6 del DPR 380/2001. Interventi di demolizione con ricostruzione e di ampliamento degli edifici, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, sono ammesse compatibilmente con le previsioni di zona e con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente e comunque fatto salvo il rispetto della distanza di ml 10 dall'unghia esterna dell'argine del corso d'acqua.

10. La costruzione di nuovi edifici nella fascia eccedente ai ml 50 dall'unghia esterna dell'argine e non ricadente nelle Zto A, B, C, D, ED e F può essere assentita purché il progetto sia accompagnato da una dimostrazione di compatibilità ambientale-fluviale in conformità con quanto previsto dai Criteri per interventi nelle aree di valore ambientale, di cui all'Appendice del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.

11. Si richiamano inoltre le disposizioni inerenti i corsi d'acqua principali contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica del PATI e quella specifica allegata al PI.

12. Le aree comprese all'interno delle fasce di rispetto non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

13. Nelle aree classificate come golene devono essere riconosciuti e mantenuti i biotopi esistenti (emergenze floristiche, ecc.); è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali - che non alterino la situazione naturalistica-ambientale - atti a consentire la fruizione collettiva a fini ricreativi, e didattico culturali.

14. Nel caso di interventi di demolizione e riqualificazione di edifici ed elementi incongrui presenti all'interno delle fasce di tutela fluviali, ancorché individuati dal PRC, il Comune potrà valutare la possibilità di applicazione del credito edilizio.

15. Vanno altresì salvaguardati e recuperati alla pubblica fruizione eventuali manufatti di valore culturale legati alla presenza di corsi d'acqua (mulini, magli, filande, stabilimenti tessili, cartiere, segherie, ecc.), nonché gli interventi artificiali di interesse storico – testimoniale (chiuse, idrovore, derivazioni, ecc.), ancorché individuati dal PI, e per i quali potranno essere adottate discipline di cui ai successivi articoli 71 e 72.

Articolo 13 NORME DI TUTELA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IDRAULICA

1. Si applicano le prescrizioni di legge vigenti ed in particolare le disposizioni di cui alla DGR 1841/2007, alla DGR 3637/2002, alla DRG 1322/2006, alla DGR 2948/2009, alla DGR 1841/2013 e s.m.i.

2. Si richiama lo studio di compatibilità idraulica allegato al PATI "Diapason", nonché il relativo parere.

3. Si richiama lo studio di compatibilità idraulica allegato al presente PI, nonché il relativo parere espresso dall'Unità di progetto del Genio Civile Regionale di Treviso, Prot. n. 415041/63.05 del 1 ottobre 2013, ai sensi della DGR n. 1841 del 19 giugno 2013.

4. Si riportano le prescrizioni contenute nel parere idraulico prot. n. 4990/2019 del 03.04.2019 rilasciato dal Consorzio di Bonifica Piave.

1) Dentro il perimetro del comprensorio del Consorzio Piave, sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, valgono i seguenti indirizzi/prescrizioni:

- Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

Si raccomanda di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti.

All'esterno del perimetro del comprensorio del Consorzio Piave tali indirizzi prescrittivi assumono valore indicativo, fermo restando la necessità di predisposizione di una specifica verifica di compatibilità idraulica per interventi con superfici impermeabilizzate superiori a mq 500.

2) Per le superfici superiori a mq 500 i valori minimi dei volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione sono:

-800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per la nuova viabilità, piazzali e parcheggi,

-700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree artigianali e produttive,

-600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree residenziali;

detti volumi potranno essere individuati in bacini di invaso naturali (depressioni del terreno), vasche di accumulo, manufatti e tubazioni di diametro non inferiore a Dn 50, considerando un riempimento dell'80%;

3) In corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento degli invasi diffusi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di invaso prescritto, ed altresì provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro minimo di 10 cm in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s·ha (o 5 l/s ha se recapita in un'area a criticità idraulica), dotato di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo;

4) Per la determinazione delle piogge si deve far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con Tr = 50 anni (t espresso in minuti):

$$h = \frac{31{,}5 * t}{(11{,}3 + t)^{0{,}797}}$$

relativa all'area Alto-Sile Muson.

5) Ai fini cautelativi e di sicurezza sarà pure necessario garantire tra il livello di massimo invaso, raggiunto all'interno delle tubazioni, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento, un franco di almeno cm 30.

6) Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1 ‰, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

7) Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

8) Nel caso di spostamento e/o ricalibratura di canali o corsi d'acqua di interesse Consorziale, ancorchè privati, sarà necessario predisporre l'elaborazione di un progetto completo della documentazione grafica e descrittiva opportuna, che sarà oggetto di rilascio di parere/autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica.

9) Una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con Tr=50 anni e fino al 75% per le piogge con Tr=100 anni in collina e montagna e con Tr=200 anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10 $^{-3}$ m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, può essere smaltita tramite sistemi di infiltrazione nel sottosuolo come pozzi perdenti di diametro 200 cm e profondi 3 m nella misura di 1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata, o in alternativa di diametro 200 cm e profondi 5 m nella misura di 1 ogni 1000 mq di superficie impermeabilizzata, purchè esista un franco di almeno 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale di grande pezzatura e con distanza reciproca non inferiore a 20 m, che permettono di ridurre del 50% i suddetti valori di volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione.

E' opportuno inoltre che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove edificazioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota adeguatamente rialzata rispetto alla quota di scorrimento delle tubazioni di raccolta. In questo modo, nel caso in cui le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione.

Rimane l'obbligo di richiedere al Consorzio il parere idraulico, previa presentazione di progetto esecutivo per ogni singolo intervento, prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, ecc.).

Articolo 16 VINCOLO SISMICO - ZONA 2 - OPCM 3519/2006

1. L'intero territorio comunale è classificato come zona 2, livello sismico 2 ai sensi della OPCM 3519/2006 e successive modifiche.

2. Si applicano le prescrizioni di legge vigenti e le disposizioni di cui alla DGR 67/2003, OPCM 3274/2003, DLgs 163/2006, DGR 71/2008, DGR 2877/2008, DGR 1572/2013e OPCM 3519/2006. Si richiamano altresì le prescrizioni di cui all'articolo 15 delle NT del PATI.

3. Per alcuni ambiti, sia quelli indicati in cartografia con apposito simbolo sia quelli compresi nella Tavola del PATI nella categoria "terreni idonei a condizione", tali indagini dovranno essere particolarmente approfondite.

4. Il PI individua altresì le zone escluse da qualsiasi edificazione in quanto caratterizzate da situazioni di criticità geologica.

5. Una attenta verifica delle condizioni di stabilità dei versanti, della situazione idrogeologica e di ogni altro fattore che possa concorrere ad amplificazioni sismiche nel caso di eventi tellurici, dovrà comunque precedere ogni edificazione od altro intervento che comporti una modifica dello stato dei luoghi nelle zone collinari maggiormente penalizzate dal punto di vista morfologico.

6. Valgono, inoltre, le disposizioni contenute nella valutazione di compatibilità geologico-sismica allegata al PI, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e ai sensi della DGR 3308/2008, nonché il relativo parere espresso dall'Unità di progetto del Genio Civile Regionale di Treviso, Prot. n. 415001/63.05 del 1 ottobre 2013.

7. Si richiamano, inoltre, le prescrizioni contenute nello studio di compatibilità geologico-sismica, di seguito riportate.

Si premette che per ogni intervento in progetto ricadente delle diverse zone classificate in chiave sismica per il PI si dovranno adottare le procedure di indagine previste alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14.01.2008 del Ministero delle Infrastrutture (GU n. 29 del 04/02/2008) e relativa Circolare esplicativa, aggiornamenti e modifiche.
In particolare si dovrà fare riferimento alle seguenti paragrafi e/o capitoli: Capitolo 3: Azioni sulle costruzioni, §3.2 Azione sismica; Capitolo 7: Progettazione per azioni sismiche (strutture nuove);
Capitolo 8: Costruzioni esistenti, §8.7 Valutazione e progettazione in presenza di azioni sismiche;
Allegato A: Pericolosità sismica; Allegato B: Tabelle che definiscono l'azione sismica nel territorio italiano.
La classe di suolo dovrà essere definita preferibilmente attraverso la misura diretta dei parametri sismici del sottosuolo in numero adeguato alle caratteristiche dell'opera.
Qualora le zone investigate in fase progettuale (Livello 2°) risultassero "insufficienti" in riferimento ai possibili effetti di amplificazione litologica rispetto alla normativa saranno soggette a verifica di 3° Livello, oppure si dovrà utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:
· anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;
· anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
· anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.
Nello specifico, per le "*aree stabili suscettibili ad amplificazione sismica*", dove si preveda di eseguire ristrutturazioni con modifiche strutturali, ampliamenti, nuove costruzioni ed opere infrastrutturali, si dovrà, oltre alle indicazioni normative citate sopra:
A. caratterizzare il terreno tramite la misura delle Vs30, qualora si addotti un approccio semplificato, come previsto dal DM 14.01.2008: "la classificazione può essere basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde sismiche di taglio "Vs" ovvero sul numero medio di colpi Nspt per terreni a grana grossa, e coesione non drenata media "cu"", per terreni a grana fine. Le misure dovranno essere eseguite almeno ogni tre metri di profondità fino a quella prevista dal DM 14.01.2008. Le misure dirette delle onde di taglio "Vs" acquisite con metodi geofisici di superficie sono da preferire ai metodi indiretti. Dovranno essere allegati alla relazione geologica i grafici di misura e d'interpretazione delle prove in sito.
B. produrre uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo;
C. evitare, d'accordo con il progettista, l'effetto di doppia risonanza suolo-struttura;
D. valutare le amplificazioni locali di carattere litostratigrafico qualora il bedrock sia a profondità superiore ai 3 metri. L'amplificazione potrà essere determinata come indicato dall'Eurocodice 8 (vedasi anche Indirizzi e criteri di microzonazione sismica – Febbraio 2008 – conferenza Stato e Regioni).
E. nelle fasce di contatto tra litologie con caratteristiche elastiche molto diverse tra loro, oltre a quanto detto ora si dovrà verificare, attraverso prove in sito, se i contatti tra queste formazioni possono causare cedimenti differenziali. Si dovrà, anche, evitare di porre le fondazioni dei fabbricati "a cavallo" tra litotipi con caratteristiche marcatamente diverse.
Qualora con i Livelli superiori di valutazione vengano classificate zone come "*suscettibili d'instabilità*", bisognerà almeno seguire le seguenti prescrizioni minime sotto gli aspetti di caratterizzazione sismica del sito, rimandando, comunque, a tutte le disposizioni normative inerenti le costruzioni come elencate all'inizio del capitolo.
Per queste zone si dovrà:
A. Nelle zone interessate da "faglie capaci" per le quali si è cautelativamente, in mancanza di normativa chiara, fissato planimetricamente un buffer di 500 metri per lato dello sviluppo indicato dal ISPRA (progetto Ithaca) si dovrà verificare a livello puntuale se vi siano delle evidenze geologico-geomorfologiche di superficie tali da poter stabilire il grado di "riattivazione". Qualora il risultato dello studio dia conferma di ciò oppure sia incerto, il progettista dell'opera dovrà

incrementare l'accelerazione sismica prevista al bedrock e al suolo, e valutare eventuali cedimenti differenziali. Si potranno utilizzare valori provenienti da misure dirette puntuali delle onde di taglio (Vs) eseguite in un sito adiacente a quello investigato, purché i litotipi, la morfologia superficiale e sepolta, l'idrogeologia, e le caratteristiche sismiche siano compatibili a quelle riscontrate nell'area in studio.
B. Nelle aree a potenziale cedimento per liquefazione di terreni saturi, la suscettività a questo fenomeno dovrà essere valutata attraverso prove in situ. Gli Indirizzi e criteri di microzonazione sismica – rapporto finale del Febbraio 2008 – conferenza Stato e Regioni prevdono che possa essere omessa tale verifica solo quando si presenta almeno una delle seguenti condizioni:
· sisma atteso con magnitudo inferiore a 5;
· accelerazione massime attese in superficie minori di 0,1g;
· accelerazione massima attesa in superficie minore di 0,15g e terreni ricadenti in una delle seguenti categorie:
- frazione fine passante al setaccio 200 ASTM FC maggiore del 20% con Indice plastico IP >10
- FC>35% e resistenza N160>20
- FC>5% e resistenza N160>25
· profondità media della falda maggiore a 15 metri da piano campagna per superfici piane e fondazioni delle strutture superficiali;
· distribuzione granulometrica esterna ai fusi granulometrici suscettibili a liquefazione.
Per superfici pianeggianti gli effetti sono trascurabili se lo spessore dello strato più superficiale "non liquefacibile" è maggiore dello spessore del sottostante strato "liquefacibile".
C. Nelle aree suscettibili ad instabilità" per potenziali smottamenti e/o frane sismo-indotte in pendii naturali, oltre alle normali indagini e studi indicati da normativa, si provvederà a:
· Caratterizzare il sottosuolo con la misura delle Vs30, come previsto da DM 14.01.2008. Le misure dovranno essere eseguite almeno ogni metro lineare di profondità fino a quella prevista dal DM 14.01.2008. E' consigliabile acquisire i valori Vs30 da misure dirette e non indirette (es. prove penetrometriche o SPT). Si dovrà anche produrre uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo.
· Valutare le amplificazioni locali di carattere litostragrafico, se il bedrock si trova a profondità superiore ai 3 metri, e topografico. L'amplificazione topografica potrà essere determinata come previsto dall'Eurocodice 8 e/o utilizzando quanto disposto negli "Indirizzi e criteri di microzonazione sismica 2008".
· Eseguire i calcoli stabilità del pendio a seguito dell'azione sismica, attraverso una specifica analisi dinamica. In alternativa potranno essere utilizzati appositi abachi, purché il sito d'intervento presenti caratteristiche conformi alle ipotesi di base utilizzate per l'elaborazione degli abachi stessi.

8. Si richiamano, altresì:
– le prescrizioni normative contenute nello studio Microzonazione Sismica di II° livello (Relazione Illustrativa - cap. 5.2) e riportate in allegato alle presenti NTO.
– le prescrizioni contenute nel parere della Regione Veneto - U.O.Geolgia – prot. n.114941 del 20.03.2019 in merito alle modifiche introdotte con la Variante n.2 al PI.

Articolo 47 ZTO A - ZONE DI CENTRO STORICO - PARTI DEL TERRITORIO CON CARATTERE STORICO E DI PREGIO PAESAGGISTICO

(omissis)

13. All'interno della Zto A/7.2, la realizzazione della nuova edificazione, ammessa all'interno della sagoma limite individuata in grafia di PI, è subordinata all'obbligo di redazione di uno studio di MS (microzonazione Sismica) di III livello come previsto dal parere della Regione Veneto - U.O. Geologia – prot. n.114941 del 20.03.2019.

Repertorio Normativo

SCHEDA NORMATIVA			n. 12
ZTO	ED/28	AREE DI EDIFICAZIONE DIFFUSA	

Individuazione e Descrizione

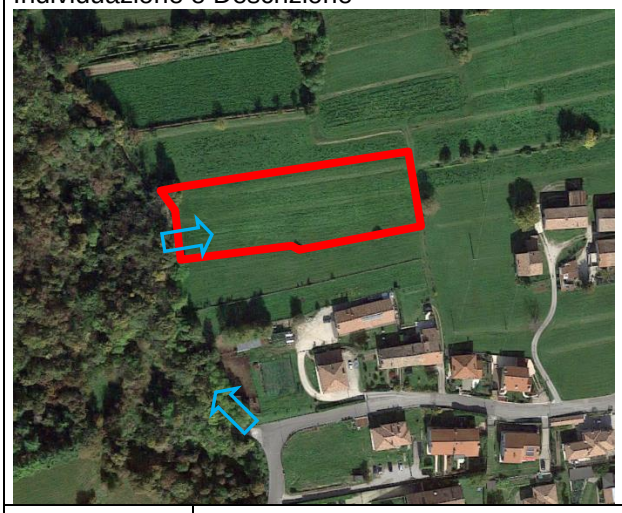

Area di edificazione diffusa ubicata a nord dell'edificato prevalentemente residenziale di via Monte Asolone, priva di adeguata viabilità di accesso.

Carature urbanistiche	Superficie Territoriale St	mq	4.524				
	Superficie Fondiaria Sf	mq	4.524				
	Rapporto di copertura C	mq/mq	-				
	Indice territoriale It	mq/mq	-				
	Indice fondiario If	mq/mq	-				
	Capacità edificatoria	mq	600 (n. 3 lotti da mq 200 di Snp)				
	Altezza massima H	ml	7,50	n. piani 2			
	Abitanti teorici	n.	14				
	Standard		Verde mq	280	Park mq	98	
	Perequazione	*	Sup. perequata mq	-			
Tipologie ammesse	-						
Direttive e Prescrizioni	Obbligo di progettazione unitaria (PU) per le tre unità edilizie con singola capacità edificatoria di 200 mq di SNP finalizzata a garantire la coerenza urbanistica e sostenibilità ambientale dell'intervento con il contesto di pregio ambientale. In sede di PU dovrà essere prevista la sistemazione della viabilità esistente di accesso all'area da via Monte Asolone. Tale intervento non è scomputabile in termini di corresponsione del contributo perequativo dovuto. Obbligo di redazione di uno studio di MS (microzonazione Sismica) di III livello come previsto dal parere della Regione Veneto - U.O. Geologia – prot. n.114941 del 20.03.2019 (compatibilità sismica).						
Perequazione	* da definire in sede di PdC						